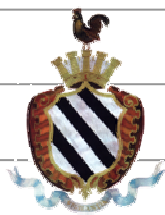


REPUBBLICA ITALIANA



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino



Rep. n°6687 / 2025

CONTRATTO per l'esecuzione dei lavori denominati: "SCUOLA GOZZANO - ADEGUAMENTO SISMICO, RIFACIMENTO TETTO IN ETERNIT, SOSTITUZIONE SERRAMENTI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. INTERVENTI SUL BLOCCO "C" (APPLICAZIONE C.A.M. DM 23 GIUGNO 2022 DNSH DI CUI ALLA CIRCOLARE MEF 30 DICEMBRE 2021 N. 32) - CUP (Master): E92C22000060001-CIG:B3EB074BDF-C.U.I. L01413960012202400002"

L'anno duemilaventicinque, il giorno 7 del mese di marzo presso la sede municipale del Comune di Rivarolo Canavese, ubicata in Via Ivrea 60, avanti a me Dott. Paolo Devecchi, Segretario Comunale, ivi domiciliato per la carica e autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune di Rivarolo Canavese, sono presenti i Signori:

a) l'Arch. Arturo ANDREOL nato a Chieri (TO) il 30.05.1969 (c.f. NDRRTR69E30C627W), residente in Rivarolo Canavese (TO), corso Indipendenza n. 77 il quale interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse del Comune di Rivarolo Canavese (C.F. 01413960012), in qualità di Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e RUP ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.L. 77/2021, come convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula.

	b) Il Geom. Luca Mangone, nato a Chieri il 27.03/1981, residente in	
	Torino, via Capriolo n. 31 (C.F.: MNG LCU 81C27 C627G), che interviene	
	in questo atto in nome, per conto ed interesse della Ditta EDIL MA.VI.	
	TORINO s.r.l. con sede in Torino, via Lungo Dora Voghera n. 34N	
	(C.F./P.IVA: 04751390016), in qualità legale rappresentante della ditta	
	medesima.	
	PREMESSO CHE:	
	- con deliberazione della Giunta Comunale n. 224 in data 16/10/2024	
	esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai	
	lavori di “SCUOLA GOZZANO – ADEGUAMENTO SISMICO,	
	RIFACIMENTO TETTO IN ETERNIT, SOSTITUZIONE SERRAMENTI	
	ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – CUP: E92C22000060001.	
	INTERVENTI SUL BLOCCO “C” per un importo complessivo di €	
	1.604.421,16 di cui:	
	- € 1.514.213,17 per lavori soggetti a ribasso	
	- € 90.207,99 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;	
	- con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni n.	
	574 del 17/10/2024 si procedeva con l’approvazione del metodo di gara per	
	la selezione dell’aggiudicatario dei lavori in oggetto;	
	- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Centrale Unica Appalti e	
	Contratti della Città Metropolitana di Torino n. 8264 del 13/12/2024 i lavori	
	sono stati aggiudicati alla Ditta EDIL MA.VI. TORINO s.r.l. con sede in	
	Torino, via Lungo Dora Voghera n. 34N (C.F./P.IVA: 04751390016) per il	
	prezzo complessivo di €.1.359.270,05 IVA esclusa come di seguito	
	specificato, in seguito all’offerta di ribasso del 16,19% sull’importo a base	
	2	

	d'asta:	
	€ 1.269.062,06 per lavori al netto del ribasso d'asta	
	€ 90.207,99 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;	
	<u>€ 1.359.270,05</u> Totale	
	€ 135.927,01 I.V.A. 10%	
	<u>€ 1.495.197,06</u> Totale complessivo	
	- sono stati accertati, ai sensi della vigente normativa, il possesso dei	
	requisiti da parte dell'appaltatore e la regolarità contributiva dell'impresa da	
	parte della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti della Città	
	Metropolitana di Torino;	
	- con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni n.	
	770 del 28/12/2024 si procedeva alla presa d'atto dell'aggiudicazione di cui	
	alla citata Determinazione Dirigenziale della Direzione Centrale Unica	
	Appalti e Contratti della Città Metropolitana di Torino n. 8264 del	
	13/12/2024 e alla contestuale rideterminazione del quadro economico;	
	- con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni n.	
	20 del 20/01/2025 si procedeva alla presa d'atto del "Fascicolo di gara"	
	trasMESSO dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti della Città	
	Metropolitana di Torino.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	le parti, come sopra costituite, stabiliscono e convengono quanto appresso:	
	Art. 1 - Premessa	
	La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	Art. 2 – Oggetto del contratto	
	Il Comune di Rivarolo Canavese, come sopra rappresentato, concede in	
	3	

	appalto alla ditta EDIL MA.VI. TORINO s.r.l. con sede in Torino, via Lungo	
	Dora Voghera n. 34/N (C.F./P.IVA: 04751390016), come sopra	
	rappresentata, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di	
	“Scuola Gozzano – Adeguamento sismico, rifacimento tetto in eternit,	
	sostituzione serramenti ed efficientamento energetico. Interventi sul Blocco	
	“C” (Applicazione C.A.M. DM 23 giugno 2022 DNSH di cui alla Circolare	
	MEF 30 dicembre 2021 n. 32) – CUP (master): E92C22000060001 – CIG:	
	B3EB074BDF – C.U.I.: L01413960012202400002”.	
	L'appaltatore conferma gli obblighi ad esso derivanti dall'assunta	
	aggiudicazione dei lavori e con questo atto formalmente si obbliga ad	
	eseguire tutte le opere e provviste inerenti l'appalto alle condizioni tutte	
	indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati progettuali	
	esecutivi approvati con deliberazione di G.C. n.224 del 16/10/2024. Ai fini	
	dell'esecuzione dei lavori, la Ditta aggiudicataria dovrà altresì garantire la	
	perfetta osservanza delle norme, condizioni, obblighi, oneri e modalità	
	dedotti e risultanti dalla vigente normativa, dal presente contratto e della	
	documentazione costituente il progetto esecutivo approvato, del piano	
	operativo di sicurezza predisposti. Detti documenti, visionati e controfirmati	
	dalle parti per accettazione sono depositati e conservati agli atti del Comune	
	e considerati parte integrante del presente contratto anche se non	
	materialmente allegati.	
	Art. 3 – Obblighi a carico dell’Appaltatore	
	L'appaltatore conferma di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a	
	suo carico dalla vigente normativa in materia di appalti di opere pubbliche.	
	L'appaltatore dichiara altresì di accettare le condizioni contenute nel	
	4	

	contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere	
	agli impegni che ne derivano. Egli conferma di aver preso visione dei luoghi	
	in cui si deve realizzare l'opera, dei disegni di progetto, nonché di essere	
	perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie	
	per una corretta realizzazione dell'appalto. Deve pertanto intendersi	
	compreso nell'appalto anche quanto non espressamente indicato nei	
	documenti di progetto, ma comunque necessario per la realizzazione	
	dell'intervento. L'appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione	
	dei lavori, la mancata conoscenza di elementi valutati tranne che essi non si	
	configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile o si	
	riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente	
	previste dal contratto.	
	Art. 4 - Ammontare dell'appalto	
	L'importo dei lavori assunti dall'appaltatore è da intendersi a corpo ed è	
	stabilito in complessivi €.1.359.270,05= (in lettere euro unmilionetrecento-	
	cinquantanovemiladuecentosettanta/05) IVA esclusa, di cui € 90.207,99 =	
	(in lettere euro novantamiladuecentosette/99) per oneri della sicurezza non	
	assoggettati a ribasso d'asta. L'offerta viene anch'essa depositata agli atti del	
	Comune.	
	Art. 5 – Tracciabilità	
	L'appaltatore, consapevole delle sanzioni amministrative e pecuniarie	
	previste, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., dichiara che i conti	
	correnti bancari intestati alla ditta EDIL MA.VI. TORINO s.r.l. con sede in	
	Torino, via Lungo Dora Voghera n. 34N (C.F./P.IVA: 04751390016) sono:	
	5	

	dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore	
	/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'appaltatore si	
	impegna altresì a consentire le verifiche previste dall'art. 3, comma 9, della	
	L. n. 136/2010 e ss.mm.ii da parte dell'Ente committente.	
	Art. 6 – Tempo utile	
	Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 240 (duecentoquaranta)	
	successivi e continuativi, decorrenti dal verbale di consegna. L'appaltatore	
	non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i	
	lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante non siano	
	ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.	
	L'Appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del progetto, deve	
	uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni comunicate	
	per iscritto dal direttore dei lavori. E' salva la facoltà dell'appaltatore di fare	
	le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023.	
	L'appaltatore ha l'obbligo di fornire mensilmente al direttore dei lavori	
	l'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate	
	operaio impiegate nello stesso periodo; il direttore dei lavori, ha diritto di	
	esigere dall'appaltatore i dati predetti il termine di ogni mese. Si fa altresì	
	obbligo all'Appaltatore di ultimare le opere, o gruppi di opere, nei termini di	
	tempo stabiliti dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e del	
	programma esecutivo previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto presentato	
	all'Ente Appaltante e da questo accettato.	
	Art. 7 – Penali	
	Sarà applicata, a carico dell'Appaltatore, una penale giornaliera dell'uno per	
	mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardata	
	7	

	esecuzione oltre la data come sopra fissata per la ultimazione dei lavori oltre	
	il rimborso all'amministrazione delle spese per protratta sorveglianza. Detta	
	penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10%	
	dell'ammontare netto contrattuale, nel qual caso la stazione appaltante	
	avvierà le procedure previste dall'art 122 del D.Lgs 36/2023 per la	
	risoluzione del contratto per grave inadempimento. La medesima penale si	
	applica per ogni giorno di ritardo nel completamento delle lavorazioni	
	indicate nel crono programma. L'ammontare della penale verrà dedotto	
	dall'importo contrattuale ancora dovuto ovvero sarà trattenuto sulla	
	cauzione.	
	Art. 8 – Revisione prezzi	
	Per la revisione prezzi, la stazione appaltante procederà conformemente alle	
	eventuali disposizioni normative governative disposte nel periodo afferente	
	l'appalto dei lavori in oggetto. Per tale istituto si rimanda all'art. 27 del	
	Capitolato Speciale di Appalto.	
	Art. 9 – Anticipazione	
	Ai sensi dell'art 125 del D.Lgs. 36/2023 è dovuta all'appaltatore una somma a	
	titolo di anticipazione pari al 20% sul valore stimato dell'appalto, con le	
	modalità previste all'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	Art. 10 – Pagamenti - Collaudo	
	I pagamenti avverranno secondo i criteri e le modalità di cui al Capitolato	
	Speciale d'Appalto depositato agli atti con riferimento all'art. 24.	
	Il certificato di collaudo dei lavori verrà emesso non oltre tre mesi dalla data	
	di ultimazione dei lavori. Esso dovrà contenere gli elementi di cui	
	all'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023. Sull'importo del certificato di	
	8	

	pagamento verrà operata una trattenuta pari all'importo dell'anticipazione	
	eventualmente richiesta di cui al precedente art. 9. Il pagamento di importi	
	superiori a € 10.000,00 è subordinato all'esito dei controlli effettuati dai	
	competenti uffici comunali dai quali deve risultare l'assenza di qualsiasi	
	inadempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o	
	più cartelle di pagamento. In caso affermativo, non si provvederà al	
	pagamento di quanto dovuto fino alla concorrenza del debito rilevato e la	
	circostanza sarà segnalata all'agente della riscossione competente per	
	territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte	
	a ruolo.	
	Art. 11 – Cessione crediti	
	Ai sensi di quanto disposto dall'art 120 comma 12 e dell'Allegato II.14 del	
	D.Lgs. 36/2023 la stazione appaltante riconosce all'appaltatore la facoltà di	
	cedere tutti/parte dei crediti derivanti dal presente contratto. La cessione del	
	corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata	
	dagli artt. 1260 e seg. del codice civile. In ogni caso la stazione appaltante	
	può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al	
	presente atto. Ai sensi dell'art 119 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, non può	
	essere invece ceduto il contratto pena nullità dell'atto di cessione.	
	Art. 12 – Sospensioni e riprese	
	Le sospensioni e le riprese dei lavori sono disciplinate dall'art. 121 del D.Lgs	
	36/2023, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare incondizionata	
	mente.	
	Art. 13 – Oneri ed obblighi diversi appaltatore	
	Per quanto concerne gli oneri e gli obblighi diversi in capo all'appaltatore,	

	rispetto a quelli previsti dalla legge e dal presente contratto, si richiama il	
	Capitolato Speciale d'Appalto depositato agli atti. L'appaltatore si obbliga	
	inoltre: a) a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante	
	ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura	
	dell'Impresa nonché negli organismi tecnici ed amministrativi nonché a	
	comunicare ogni variazione relativa al possesso dei requisiti di cui agli artt.	
	94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.; b) a trasmettere alla	
	stessa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di	
	avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici dei	
	lavoratori; nonché copia dei versamenti contributivi previdenziali,	
	assicurativi e ad organismi paritetici della contrattazione collettiva, entro 10	
	giorni dall'ultimo fissato dalle norme in vigore.	
	L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti	
	C.C.N.L. e i contratti integrativi territoriali vigenti e di agire, nei confronti	
	degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti	
	dalle leggi e dai contratti medesimi. L'affidatario si obbliga, altresì, a	
	rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale,	
	previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti	
	dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto	
	dall'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023. In caso di inottemperanza agli	
	obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o	
	ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante	
	medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato	
	suddetto, l'inadempienza accertata se i lavori sono in corso di esecuzione,	
	ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono già	
	10	

	ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti	
	degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa delle somme	
	accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non	
	sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente	
	adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra,	
	l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né il titolo al	
	risarcimento dei danni.	
	Art. 14 – Qualità e provenienza materiali	
	quanto concerne la qualità e la provenienza dei materiali si richiama	
	integralmente quanto disposto dal capitolato speciale d'appalto agli atti	
	nonché l'applicazione dei criteri CAM con specifica attenzione alla relazione	
	allegata al Capitolato Speciale di Appalto.	
	Art. 15 – Subappalto	
	Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.lgs n.	
	36/2023.	
	I soggetti affidatari dei contratti di lavori possono affidare in subappalto (così	
	come modificato dalla Legge n.238 del 2021) le opere o i lavori compresi nel	
	contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:	
	- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non	
	sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui di cui agli artt. 94, 95,	
	96, 97, 98 e 100 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;	
	- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere	
	ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende	
	subappaltare;	
	La stazione Appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato	
	11	

	sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità	
	stabilite dall’articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023. L’affidatario resta in ogni	
	caso responsabile nei confronti dell’ente committente per la prestazione	
	oggetto di subappalto. L’ente committente è sollevato da ogni pretesa dei	
	subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in	
	conseguenza della prestazione oggetto di subappalto. Il subappalto è inoltre	
	sottoposto alle condizioni tutte indicate nella sezione “subappalto” della	
	lettera di invito sottoscritta dall'appaltatore. La stazione appaltante provvede	
	al pagamento diretto dei subappaltatori e dei titolari di sub contratto nei casi	
	previsti dall’art. 44 del Capitolato Speciale di Appalto.	
	Art. 16 – Sicurezza	
	Si dà atto che ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 l'appaltatore	
	ha predisposto il piano operativo di sicurezza. Sull’osservanza del citato	
	piano di sicurezza, vigileranno il Direttore dei lavori ed il Coordinatore per	
	la sicurezza in fase di esecuzione. Le violazioni dei medesimi, previa	
	costituzione in mora, possono comportare la risoluzione del contratto.	
	L’Appaltatore dovrà inoltre attenersi alle restanti disposizioni contenute nel	
	D.Lgs. 81/2008 e nel capitolato speciale d'appalto agli atti. L’Appaltatore	
	dovrà inoltre procedere alla predisposizione degli atti ed all’esecuzione degli	
	adempimenti previsti a suo carico dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e dalla	
	restante normativa in materia di sicurezza dei cantieri. L'impresa	
	aggiudicataria sarà responsabile del rispetto dei piani e del coordinamento di	
	tutte le imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio Direttore Tecnico	
	di cantiere.	
	Art. 17 – Modifiche dei contratti in corso di esecuzione	

	Le variazioni delle opere progettate sono ammesse nei casi e limiti previsti e disciplinati dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, e dal capitolato speciale d'appalto agli atti. Gli eventuali lavori in economia che si dovessero rendere indispensabili, potranno essere eseguiti nei limiti stabiliti dalla direzione dei lavori e verranno rimborsati sulla base dell'elenco prezzi come da offerta presentata dall'Appaltatore e depositata agli atti. Tutti i ritardi, le imperfezioni, ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto, saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della direzione dei lavori, a totale carico ed a spese dell'appaltatore. Ai sensi dell'art. 1.8 del Capitolato Speciale di Appalto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di assegnare alle condizioni ivi indicati, lavori in aumento, alle stesse condizioni contrattuali, fino al 25% del valore del contratto.	
	Art. 18 – Garanzie	
	L'Amministrazione accetta quale cauzione definitiva la polizza fideiussoria N. 40010291017984 prestata da "Allianz Next S.P.A." Agenzia Bracciano - 400102 per l'importo di €. 110.033,00= (euro_centodiecimilatrentatre/00) nell'interesse dell'appaltatore con termini di scadenza anni 1(uno) dalla data di prestazione decorrente dal 04/02/2025.	
	Si dà atto che la medesima ha stipulato ed ha consegnato all'Ente appaltante la polizza n. 40010293002135, prestata da Allianz Next S.P.A." , con copertura dal 17/02/2025 al 17/10/2025 eventualmente rinnovabile in caso di maggior durata del cantiere) che copre gli eventuali danni subiti dall'Ente medesimo a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione dei lavori e nel periodo di garanzia secondo di seguenti massimali: Partita 1	
	13	

	opere e impianti: € 1.359.270,05 – Partita 2 opere e impianti preesistenti: €	
	679.635,03 – Partita 3 demolizioni e sgombero: € 135.927,00. La polizza	
	assicura altresì l'Amministrazione verso la responsabilità civile per danni	
	causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari ad €	
	1.000.000,00=. L'appaltatore resta comunque responsabile nei confronti del	
	committente ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 del C.C.	
	Art. 19 – Responsabilità appaltatore	
	Per quanto concerne la responsabilità dell'appaltatore si richiamano le	
	disposizioni del Capitolato Speciale agli atti.	
	L'affidatario è direttamente responsabile, salvo i casi di forza maggiore, di	
	tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare	
	tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel	
	corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo	
	inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al	
	completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi,	
	obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni	
	pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. Costituiscono	
	cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili	
	all'appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia	
	potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e	
	gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa. I	
	ritardi nella consegna dei materiali da parte di terzi verranno considerati utili	
	ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore,	
	anche nel caso di subappalti autorizzati. Quando i danni dipendono da cause	
	di forza maggiore, l'appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei	

	lavori entro i 5 (cinque) giorni successivi al verificarsi del danno, pena la	
	decadenza dal diritto del risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei	
	lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento,	
	indicando le eventuali prescrizioni ed osservazioni. Il compenso riconosciuto	
	all'appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per	
	la riparazione del danno, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con	
	esclusione dei danni e delle perdite di materiale non ancora posti in opera, di	
	utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.	
	Art. 20 – Riserve	
	Ogni riserva da parte dell'appaltatore dovrà essere formulata nei modi e nei	
	termini prescritti dall'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 nonché dall'art. 45	
	del Capitolato Speciale d'Appalto. Ove ciò non risultasse possibile, per tutte	
	le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante	
	l'esecuzione che al termine del contratto è competente in via esclusiva il	
	Foro di Ivrea. Resta escluso il ricorso all'arbitrato.	
	Art. 21 – Fine lavori	
	A lavori ultimati, l'appaltatore dovrà darne formale comunicazione al	
	Direttore dei Lavori che entro i successivi 30 giorni provvederà alla verifica	
	provvisoria delle opere alla presenza ed in contraddittorio con l'appaltatore.	
	Qualora tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla	
	inaccettabile, resta salvo il diritto della stazione appaltante di risolvere il	
	contratto, ai sensi dell'art.1668 del C.C..	
	Art. 22 – Collaudo	
	Per quanto concerne il collaudo si richiama quanto previsto dall'art. 116 e	
	alla sezione III dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 nonché all'articolo 51	
	15	

		del Capitolato Speciale di Appalto.	
		Art. 22 – Risoluzione contratto	
		Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli	
		artt. 122 del D.Lgs. 36/2023, art. 19 del Capitolato agli atti, nonché l'art.	
		1453 del codice civile.	
		Art. 23 – Incompatibilità	
		L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi	
		dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso	
		contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito	
		incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali	
		delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario,	
		per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'Appaltatore si	
		obbliga, nell'esecuzione del presente contratto, al rispetto del codice di	
		comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013. La	
		violazione di detti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di	
		risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la	
		violazione sia ritenuta grave.	
		Art. 24 – Domicilio appaltatore	
		Per effetto del presente contratto l'impresa assuntrice dei lavori elegge	
		domicilio presso la sede di EDIL MA.VI. TORINO s.r.l. in Torino, via	
		Lungo Dora Voghera n. 34N (C.F./P.IVA: 04751390016).	
		Art. 25 – Normativa – spese contrattuali	
		Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti,	
		di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile,	
		alla normativa sulla Contabilità Generale dello Stato, nel codice degli appalti	
		16	

	in vigore e, per le parti ancora vigenti, al D.M.LL.PP. n. 145/2000, le cui	
	disposizioni si intendono qui riportate per intero e che si sostituiscono di	
	diritto ad eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale.	
	Tutte le spese del presente atto nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa	
	assuntrice dei lavori. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di	
	bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della	
	consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.	
	Si dà atto che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta	
	mediante versamento dell'importo pari ad €. 250,00 con modello F24 Elide –	
	causale tributo 1573 - codice R conservato agli atti del Comune di Rivarolo	
	Canavese, protocollo telematico 25022635200329951 del 26/02/2025.	
	Il presente atto, redatto in n. 18 (diciotto) pagine, originale, sottoscritto con	
	firma digitale ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 82/2005 del Codice di	
	Amministrazione digitale (CAD), verrà registrato ai sensi dell'art. 5 del	
	D.P.R.. 26.04.1986, n. 131.	
	Art. 24 – Trattamento dati personali	
	Il Comune di Rivarolo C.se, ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 del	
	Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e s.m.i. informa	
	l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nella presente scrittura privata,	
	esclusivamente per l'assolvimento delle attività e per l'assolvimento degli	
	obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali – informativa	
	privacy dettagliata al link https://www.rivarolocanavese.it/it-it/privacy	
	Art. 25 Constatazione codici fiscali	
	- Comune di Rivarolo Canavese: 01413960012	
	- Ditta EDIL MA.VI. TORINO srl: 04751390016	
	17	

	Verificato che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi, si	
	procede alla formalizzazione dei rapporti contrattuali, ai sensi dell'Art. 18,	
	comma 1, primo periodo del D.Lgs 36/2023, in forma scritta ai sensi	
	dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b).	
	LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN FORMATO DIGITALE	
	L'Appaltatore Arturo ANDREOL <i>(firmato digitalmente)</i>	
	Il Soggetto Attuatore Luca MANGONE <i>(firmato digitalmente)</i>	
	L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente	
	analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di	
	seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma	
	degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole	
	appresso precisate, che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché	
	le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel	
	presente atto:	
	- Artt. 3 - 13 – (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)	
	- Art. 6 – (Termini e durata del contratto,)	
	- Art. 4 – (Ammontare dell'appalto)	
	- Art. 10 – (Pagamenti)	
	- Art. 17 – (Modifiche)	
	- Art. 7 – (Penali)	
	- Art. 22 – (Risoluzione)	
	- Art. 11– (Cessione dei crediti – divieto cessione del contratto)	
	- Art. 20 – (Riserve, Controversie e foro competente)	
	Io sottoscritto, Segretario rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati	
	dalle parti sono validi. E richiesto, io segretario rogante, ho ricevuto il	

presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo personale degli strumenti informatici, con imposta di bollo assolta in forma virtuale, che ho letto alle parti contraenti le quali, a mia richiesta, lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs n. 82/2005, del Codice di Amministrazione Digitale, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa per averne già presa cognizione.

per il Comune – Arch. Arturo Andreol *(firmato digitalmente)*

per la l'Appaltatore – Geom. Luca Mangone (firmato digitalmente)

Il Segretario comunale - Dott. Paolo Devecchi *(firmato digitalmente)*